



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
a seguito del deposito di note scritte **ex art. 127 ter cpc** ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. cpc

nella causa civile iscritta al **n. 391 2023 R.G.**, tra:

[REDACTED] residente in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] C.F. [REDACTED] e
[REDACTED] residente in [REDACTED], [REDACTED]
rappresen-tati e difesi dall' Avv. Andrea Sorgentone C.F. SRGNDR70A24C632F in forza di procura
in atti

- parte attrice/ricorrente

[REDACTED] (partita IVA di Gruppo [REDACTED], codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro Imprese di [REDACTED]: numero [REDACTED], REA [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED]),
via [REDACTED] e, per essa, **in qualità di procuratrice** [REDACTED] (partita IVA di
Gruppo [REDACTED], codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero
[REDACTED], REA [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED]), via [REDACTED] n. [REDACTED], giusta procura per
atto del Notaio dott. [REDACTED] del 17/02/2023 (rep n. 76924 racc. n. 17956), registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Milano il 20.2.2023 al n. 14343, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in forza di procura alle liti in atti

- Parte convenuta/resistente,

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

OPPONENTE

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
autorizzare la chiamata in causa di [REDACTED] quale contraente della fideiussione del quale
si chiede venga accertata la nullità, nel caso in cui controparte affermi in merito la propria mancanza
di legittimazione passiva
ed incidenter tantum, al fine di ottenere l'accoglimento della presente opposizione Voglia:
1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello
perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alle garanzie specifiche per cui è causa in quanto
frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e
dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto;
2 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale della garanzia per cui è causa per violazione
delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta
decadenza dell'opposta e per l'effetto;

3 DICHIARARE che gli attori nulla devono all'opposta in relazione alla suddetta fideiussione, ordinando alla stessa la cancellazione del nominativo degli attori quali fideiussori della debitrice principale dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o al SIC;

4 REVOCARE per questi motivi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.”

CONVENUTA OPPOSTA

Nel merito

In via principale:

- rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [REDACTED], dichiarandolo definitivamente esecutivo, con vittoria delle spese di lite;

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Signor [REDACTED] al pagamento della somma di € 47.698,19, oltre interessi convenzionali, a favore di [REDACTED], per tutti i motivi dedotti in atti, con vittoria delle spese di lite.

FATTO

Nel presente procedimento, promosso da [REDACTED] in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/2023 emesso su istanza di [REDACTED], si controverte in ordine alla validità ed efficacia di una fideiussione specifica prestata dagli opposenti in data 25 giugno 2008 a garanzia di un contratto di finanziamento stipulato dalla società [REDACTED], successivamente fallita.

Con l'atto di citazione, gli opposenti hanno dedotto la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto contenente clausole (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c.) conformi a quelle previste dallo schema ABI del 2003, già oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Hanno inoltre eccepito la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia, per mancata proposizione dell'azione entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., e formulato domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 2.384,90 ciascuno, oltre interessi.

La convenuta opposta, [REDACTED], subentrata a [REDACTED], per effetto di scissione societaria, si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande attoree. In particolare, ha sostenuto che la garanzia oggetto di causa è una fideiussione specifica, prestata in relazione ad un singolo contratto di finanziamento, e non una fideiussione omnibus, e che pertanto non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia. A sostegno di tale tesi ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali di merito, tra cui le pronunce del Tribunale di Milano, Napoli e della Corte d'Appello di Taranto, che escludono l'estensione automatica della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche.

Con provvedimento del 18 dicembre 2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente il *fumus boni iuris* dell'opposizione, in considerazione della presenza, nel contratto di garanzia, delle clausole ritenute illecite dalla Banca d'Italia.

Nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive argomentazioni. Gli opposenti hanno ribadito che la distinzione tra fideiussione omnibus e specifica è irrilevante ai fini della validità delle clausole, evidenziando come la riproduzione seriale dello

schema ABI costituisca di per sé esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale vietata. Hanno inoltre insistito sulla decadenza della garanzia per decorso del termine semestrale e sulla fondatezza della domanda risarcitoria.

La parte opposta ha confermato la propria posizione, sostenendo che la fideiussione specifica, essendo riferita ad un'obbligazione determinata, non presenta i profili di rischio sistemico propri delle fideiussioni omnibus e non può essere attratta nell'ambito di applicazione del provvedimento antitrust.

Nel corso del giudizio è stato comunicato il decesso della sig.ra [REDACTED], con conseguente richiesta di interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va accolta.

La giurisprudenza di legittimità si sta consolidando un orientamento favorevole all'estensione della nullità anche alle fideiussioni specifiche, a condizione che sia dimostrata la riproduzione delle clausole ABI censurate e il collegamento funzionale con l'intesa anticoncorrenziale. Le Sezioni Unite n. 41994/2021 costituiscono il fondamento interpretativo, ma la prova concreta resta decisiva.

Cfr. da ultimo Cass. Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025 in motivazione:

“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:

- i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;*
- ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;*
- iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;*
- iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza ...”.*

Conforme Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19401 del 2024 dove (in motivazione) la precisazione che grava sull'opponente l'onere “la concreta riferibilità di quanto sancito in quest'ultimo (il

provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ndr), *frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso*".

La prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale post-2005 si fonda su un approccio documentale e comparativo, volto a dimostrare che le clausole censurate sono state sistematicamente riprodotte da più istituti bancari anche dopo l'istruttoria antitrust. Tale prova deve essere specifica, circostanziata e riferita al periodo di stipulazione della fideiussione oggetto di causa.

Per fornire prova dell'intesa anticoncorrenziale in relazione a una fideiussione stipulata dopo il 2005, non è sufficiente richiamare il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che ha valore probatorio privilegiato solo per le fideiussioni stipulate nel periodo oggetto dell'istruttoria (ottobre 2002 – maggio 2005). È invece necessario offrire una prova autonoma e specifica della persistenza dell'intesa anche nel periodo successivo.

La parte opponente ha prodotto un ampio corpus documentale, di cui si riporta di seguito un campione significativo, a conferma della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche dopo il 2005:

- A) Documenti anteriori al provvedimento Banca d'Italia: CARIGE 1975, Banco di Sardegna 1982 e 1989, Credito Siciliano 1990, Popolare Cremona 2003, Intesa-Cariplo 2003: tutte recano le clausole censurate, dimostrando la diffusione seriale e uniforme dello schema ABI.
- Documenti coevi al provvedimento: Cassa Agricola Mantovana 2005, Popolare Spoleto 2005, Banco di Sardegna 2005: confermano che, nonostante la censura antitrust, le banche hanno continuato ad utilizzare lo schema ABI.
- Documenti successivi al provvedimento: MPS 2007, Credito Valtellinese 2007, Carige 2007, Banca Toscana 2008, Cassa di Foligno 2009, UniCredit 2009, UGF Banca 2009, Costa Etrusca 2010, Popolare Sondrio 2010: attestano la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche negli anni successivi, con riproduzione sistematica delle clausole censurate da parte di una pluralità di istituti bancari.

Tutti i contratti esaminati: provengono da banche diverse; sono uniformi nella struttura e nel contenuto; contengono le medesime clausole censurate; sono approvati specificamente ex art. 1341, comma 2, c.c.; sono diffusi su tutto il territorio nazionale.

In particolare, le fideiussioni esaminate – che rappresentano una selezione del copiosissimo materiale prodotto dagli oppositori - rilasciate da UGF Banca (2009), Banca Costa Etrusca (2010), Banca Popolare di Sondrio (2010), UniCredit (2009), Cassa di Risparmio di Foligno (2009), Banca Toscana (2008), Carige (2007), Credito Valtellinese (2007) e MPS (2007) presentano una formulazione letterale pressoché identica delle clausole censurate, in linea con quanto rilevato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Di seguito il confronto:

1. Clausola di reviviscenza. Schema ABI (2003): "Il fideiussore si obbliga a rimborsare alla banca le somme che fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi." Tutte le fideiussioni esaminate riproducono questa clausola con formulazioni letteralmente sovrapponibili.
2. Clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Schema ABI (2003): "I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato." Tutte le fideiussioni esaminate contengono questa clausola con identica struttura e contenuto.

3. Clausola di sopravvivenza. Schema ABI (2003): "La fideiussione garantisce anche l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide." Anche questa clausola è presente in tutte le fideiussioni esaminate, con formulazioni non identiche ma equivalenti.

In conclusione, l'identità testuale e strutturale delle clausole censurate nelle fideiussioni esaminate rispetto allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia, conferma la riproduzione sistematica e coordinata da parte degli istituti di credito anche dopo il provvedimento n. 55/2005.

Tale circostanza rafforza la prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale e della nullità parziale della fideiussione oggetto del presente giudizio. Ne consegue che anche le fideiussioni stipulate tra il 2007 e il 2010, prodotte in giudizio, costituiscono prova diretta della prosecuzione dell'intesa vietata, con effetti rilevanti ai fini dell'accertamento della nullità nel caso di specie.

Passando all'esame del caso di specie, dall'esame del documento di sintesi allegato alla fideiussione rilasciata in favore della società ██████████ in data 25/06/2008, emergono chiaramente le tre clausole censurate nello schema ABI del 2003, con formulazioni letteralmente conformi a quelle oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia:

- Clausola di reviviscenza: "Il fideiussore sarà tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite per effetto di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo."
- Clausola di deroga all'art. 1957 c.c. "I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato."
- Clausola di sopravvivenza "Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate."

La fideiussione rilasciata in favore della società ██████████ è integralmente conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. Le clausole sopra riportate sono approvate specificamente e contenute nel documento di sintesi redatto ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria. Pertanto, essa rientra pienamente nell'ambito di applicazione della giurisprudenza che ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust.

Alla luce degli atti di causa e della documentazione allegata, le conseguenze giuridiche della nullità delle clausole censurate sono le seguenti:

La nullità delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza comporta la nullità parziale della fideiussione, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., in quanto:

- Le clausole sono autonome e non essenziali rispetto alla funzione di garanzia;
- La loro eliminazione non incide sulla validità dell'intero contratto, che può sopravvivere senza di esse.

La nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. comporta il ripristino della disciplina legale, secondo cui: "Il fideiussore è liberato se il creditore non propone l'azione contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita."

Nel caso concreto:

- Il mutuo garantito aveva scadenza originaria al 31/03/2014, prorogata al 31/03/2015;
- La fideiussione è stata rilasciata nel 2008 e confermata nel 2010;
- Non risulta che la banca abbia intrapreso azioni esecutive o giudiziarie nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del mutuo (ossia entro il 30/09/2015).

Pertanto, il fideiussore è liberato per effetto della decadenza del creditore dal beneficio della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.

PQM

Il Tribunale di Oristano definitivamente pronunciando nel procedimento **RG 391/2023** così decide:

1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4/2023;
2. Condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 5.000,00,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.

Oristano, 24.11.2025

Il Giudice

████████████████████